LEZIONE 5 CONTRATTI BANCARI A ASSICURATIVI – 12/10/2015 - PROF TANIA TOMASI

**Il deposito bancario**

Il deposito bancario(artt.1834-1837 cod. civ.), quale tipo particolare di deposito irregolare (art. 1782 cc), rappresenta la principale operazione passiva delle banche.

Il codice civile non dà una nozione di deposito bancario, ma si limita a stabilire che nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la *proprietà* ed è obbligata a restituirla nella *stessa specie monetaria*, alla scadenza del termine convenuto (deposito vincolato) ovvero a richiesta del depositante (deposito libero), con o senza l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (art. 1834, comma 1, cod. civ.).

Il deposito bancario è un contratto *reale*, in quanto si perfeziona con la consegna alla banca della somma; un contratto *unilaterale* perché le prestazioni che ne derivano sono a carico della sola banca che è obbligata alla restituzione della somma ed alla corresponsione degli interessi nella misura dovuta o altrimenti in quella legale; un contratto *di durata*, in quanto l’interesse delle parti non viene soddisfatto da prestazioni istantanee, ma naturalmente destinate a durare nel tempo; un contratto *gratuito,* perché il depositante acquista il vantaggio di conservare la disponibilità delle somme depositate, sulle quali la banca corrisponde anche un interesse, mentre il vantaggio della banca si realizza al di fuori della struttura del singolo contratto e non ha influenza per determinarne la onerosità.

La restituzione delle somme depositate può avvenire a vista, cioè a semplice richiesta del depositante; a tempo (nei cd. depositi vincolati), cioè alla scadenza di un termine prefissato oppure dopo un lungo preavviso (termine e preavviso sono da considerarsi a favore di entrambi le parti *ex* art. 1184 cod. civ.).

La dottrina bancaria usa distinguere la varie forme di deposito attraverso due criteri: dello *scopo* e della forma. Il criterio dello scopo riguarda appunto lo scopo perseguito dal depositante e si distingue tra depositi *disponibili* e *indisponibili*.

In base al criterio della *forma* si distinguono depositi *semplici* (o *ordinari*), depositi *di risparmio*, depositi *in conto corrente*.

*Il deposito semplice*, è quello in cui la banca rilascia una ricevuta di cassa (o una lettera di accreditamento) della somma depositata, la quale viene restituita in unica soluzione - alla scadenza pattuita oppure a vista o ancora senza scadenza, ma con preavviso - non avendo il depositante la possibilità di effettuare prelievi parziali, né di alimentare la provvista con successivi versamenti.

*Il deposito a risparmio* o fruttifero si caratterizza per il rilascio di un libretto di deposito (che può essere al portatore o nominativo), cioè un documento che la banca rilascia al depositante al momento dell’accensione del rapporto (in coincidenza con il primo versamento), ove vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti e, ad ogni operazione, il saldo. Con esso il depositante tende alla formazione graduale del capitale, mediante successivi versamenti per lo più di modesta entità.

*Il deposito in conto corrente* è quello con cui il depositante si riserva di modificare, nel corso del rapporto, l’entità del deposito con successivi versamenti e prelevamenti: questi ultimi si attuano non solo direttamente agli sportelli, ma anche mediante ordini alla banca e mediante emissione di assegni.

Il contratto di deposito si estingue se il depositante ritira l’intera somma depositata o dà ordine di trasferirla ad altro stabilimento della stessa banca, restituendo il libretto. In caso di morte del depositante il diritto alla restituzione si trasmette agli eredi.

Trattandosi però di depositi a risparmio con libretto nominativo, la banca ritiene risolto il rapporto, e gli eredi dovranno provvedere alla costituzione di un nuovo rapporto. Si evidenzia, invero, che il deposito in conto corrente è praticamente in disuso, essendo sostituito dal conto corrente.

In base alla disciplina generale dei contratti bancari (art. 117 TUB), il tasso di interesse sulle somme depositate, di regola più elevato per i depositi vincolati, e le altre condizioni economiche devono risultare dal contratto che attesta la costituzione del deposito o, in caso di libretto al portatore, dal libretto stesso. Il tasso di interesse, inoltre, non può essere inferiore a quello predeterminato in via generale e pubblicizzato dalla banca per quella determinata categoria di depositi. Se non osserva tali prescrizioni, la banca dovrà corrispondere il tasso prestabilito ex art. 117, c.6-7 TUB.

Il libretto di deposito ha per legge un particolare valore probatorio. Infatti, le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante (art. 1835, c. 2, cc). La banca e il depositante non possono perciò avvalersi di altri mezzi di prova per contestare il contenuto delle annotazioni sul libretto ed in particolare la banca non potrà eccepire la difformità delle stesse rispetto alle proprie scritture contabili. E’ nullo ogni patto contrario.

E’ pacifico che i libretti nominativi e quelli nominativi pagabili al portatore non sono titoli di credito (essi non sono destinati alla circolazione e la loro funzione è quella di identificare l’avente diritto alla prestazione). Questione aperta è se siano titoli di credito i libretti al portatore e, quindi, se il terzo possessore del libretto vanti un diritto letterale ed autonomo nei confronti della banca. Certo è che tale libretto consente il trasferimento del credito verso la banca senza l’osservanza delle forme della cessione. Pegno, sequestro e pignoramento sono improduttivi di effetto se non attuati con la consegna del libretto (art. 1997 cc).

**LEZIONE N 5 MATERIALE GIURISPRUDENZIALE**

1. [**ABF Roma 27 marzo 2013**](http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id_cont=9041.php)  **Deposito – Libretto di risparmio – Annotazioni dell’impiegato della banca – Applicazione dell’art. 1835 c.c.** *Perché acquistino il valore probatorio di cui all’art. 1835 c.c. («piena prova nei rapporti tra banca e depositante»), le annotazione dell’impiegato della banca sul libretto devono essere preventivamente autorizzate dal cliente.*
2. **ABF Napoli 01 giugno 2011 Deposito bancario - Libretti di deposito - Richiesta di prelievi - Controlli della banca sull'identità del presentatore - Misura di diligenza.** *Dato un rapporto di deposito su libretto di risparmio, la presenza di richieste di prelievi molto ravvicinati e per somme importanti nel contesto comporta che la banca, nel controllare la corrispondenza della persona che effettua la richiesta con l'intestatario del libretto, deve adoperare un livello di diligenza particolarmente elevato.*
3. ***ABF Milano 19 aprile 2011*****Deposito bancario – Deposito a libretto – Qualificazione – Mutuo. Oneri economici – Deposito con funzione di mutuo – Misura delle spese che supera quella degli interessi compensativi – Illegittimità.**

*Nel contratto di deposito bancario relativo a una somma di danaro, la banca acquista la proprietà delle somma depositata ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria secondo quanto pattiziamente previsto. Ne deriva che la causa del deposito non è riconducibile alla funzione di custodia (per la quale la banca potrebbe addirittura esigere un corrispettivo), ma a quella tipica del mutuo, ove il cliente riveste la qualità di mutuante, con il relativo diritto di ricevere gli interessi sulla somma mutuata.*

*Nell’esplicazione dell’autonomia contrattuale, le parti possono prevedere che la banca non versi, nella detta fattispecie, interessi al cliente, ma qualora la stessa esiga il pagamento di spese in misura superiore agli interessi in concreto riconosciuti, così da addirittura “erodere” il capitale depositato, si può verificare un ingiustificato arricchimento in capo alla banca, mettendosi pure in dubbio la presenza di un elemento causale tipico del contratto.*

**CASO**

Tizio, cliente della Banca Beta, è titolare di un libretto di deposito a risparmio al portatore sul quale originariamente aveva versato € 10.000. Le principali condizioni contrattuali in essere tra le parti e specificamente approvate riguardano: il tasso creditore (o,01% annuo), la capitalizzazione trimestrale, le spese di liquidazione trimestrali (pari a € 12,00), il costo iniziale del libretto (€ 10,00) e l’imposta di bollo (€ 14,62). Non risulta alcuna sottoscrizione specifica per le spese.

Dopo 2 anni, Tizio chiede alla banca di estinguere il libretto. La banca estingue il deposito e restituisce a Tizio € 9.000, trattenendo la restante somma a titolo di costi di gestione e mostrando al cliente un elenco di addebiti chiamati “spese di gestione mensile”.

Tizio sospetta che il comportamento della Banca sia illegittimo e si rivolge ad un legale per avere un parere.